



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 266 del 10 marzo 2026

“Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2026”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista la nota prot. CGRTS-0038675-P-09/10/2025 con la quale il Commissario straordinario, ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo con Fintecna S.p.A. della Convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016;

Vista la nota prot. CGRTS-0039569-A-14/10/2025 con la quale Fintecna S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 28 febbraio 2026 quale termine della proroga della Convenzione in essere;

Vista la nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 con cui, *inter alia*, è stato richiesto alla Società Fintecna S.p.A. di trasmettere una proposta di atto integrativo e di estensione della durata della convenzione del 6 dicembre 2016, che tenga conto della conferma delle attività contemplate nella convenzione sottoscritta nel 2025, nonché delle nuove ed ulteriori attività come concordate, completa di un quadro economico, di un'ipotesi di profili professionali analoghi e di ogni altro documento necessario;

Vista la nota prot. CGRTS-0007852-P-24/02/2026 con la quale il Commissario straordinario ha richiesto a Fintecna S.p.A. la ulteriore prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle attività previste dalla Convenzione con originaria scadenza al 31 dicembre 2025 e già prorogata al 28 febbraio 2026;

Vista la nota prot. CGRTS-0008035-A-25/02/2026 con la quale Fintecna S.p.A. ha confermato la prosecuzione di tutte le attività di cui alle Convenzioni in essere, in regime di proroga, fino alla data del 31 marzo 2026;

Considerato che:

- in attuazione della lett. c), del comma 3, dell'art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 26 febbraio 2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 Dicembre 2016 con Fintecna S.p.A. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;
- l'Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante "Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022";

- con Ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione, fino al 31 dicembre 2023, sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A., per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- con Ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024;
- con Ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2025 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2025;
- che la convenzione è stata sottoscritta in data 28 febbraio 2025;

Visti inoltre:

- il comma 573, dell'art. 1, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale “Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026”;
- il comma 586, dell'art. 1, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, a norma del quale “Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.A. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2026, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. “A”;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalla suddetta convenzione con Fintecna S.p.A. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA trova copertura finanziaria sul fondo di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto legge n. 189 del 2016, articolo 50, comma 8 e comma 9-quater, introdotto dall'articolo 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 marzo 2026 è pari a euro 1.553.929.025,04;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata la necessità di non generare soluzioni di continuità nelle attività connesse alla ricostruzione e riparazione dei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e supportate dalle attività svolte da Fintecna S.p.A. in virtù della convenzione;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 5 marzo 2026;

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.A.)

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A., allegato alla presente Ordinanza sotto la lettera "B", per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione è integrata ed estesa fino 31 dicembre 2026 conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato "Quadro Economico Previsionale

2026” si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 marzo 2026 presenta una disponibilità pari a euro 646.154.677,30.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

RINNOVO DELL'ATTO INTEGRATIVO E ESTENSIONE DURATA DELLA CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA

TRA

il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Dott. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, e da ultimo prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 29 gennaio 2026, n. 328 (di seguito il "Commissario straordinario");

e

la società Fintecna S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore generale, Dott. Mario Valducci, munito dei necessari poteri (di seguito "FINTECNA");
(di seguito congiuntamente le "Parti").

*** * ***

PREMESSO

- a) che, in data 17 ottobre 2016, è stato emanato il decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito "Decreto- Legge") recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che disciplina, tra l'altro, le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
- b) che il comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura a supporto delle funzioni del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali, prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;
- c) che le suddette duecentoventicinque unità di personale ai sensi del comma 3 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con FINTECNA per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;
- d) che in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario e FINTECNA una convenzione per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto

2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018, e che la stessa è stata aggiornata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e successivamente rinnovata per ulteriori due anni a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019, quindi rinnovata con integrazioni a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, con l'emanazione dell'Ordinanza commissariale n. 125 del 2022 sino al 31 dicembre 2022, con l'emanazione dell'Ordinanza commissariale n. 134 del 2023 sino al 31 dicembre 2023, rinnovata, con integrazioni con l'emanazione dell'Ordinanza commissariale n. 167 del 2024 sino al 31 dicembre 2024 e, da ultimo rinnovata,, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza commissariale n. 220 del 30 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025 (di seguito la "Convenzione");

e) che l'art. 10 del D.L. n. 36/2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 giugno 2022, n. 79, in sede di conversione e, successivamente, dall'articolo 36, comma 2-quater, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, consente alle *"amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016"* di *"conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"* nonché di conferire incarichi *"a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"*;

f) che con comunicazione prot. CGRTS-0038675P-09/10/2025 il Commissario straordinario ha manifestato l'intenzione di rinnovare la Convenzione fino al 31 dicembre 2026 e ha, altresì, richiesto a FINTECNA di proseguire, nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2026, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della Convenzione per l'anno 2026;

g) che FINTECNA, con nota del 14 ottobre 2025 prot. CGRTS-0039569-A-14/10/2025 ha accettato di proseguire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della convenzione per l'anno 2026, e comunque non oltre il 28 febbraio 2026;

h) che il comma 590 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2025, n. 199 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 4 bis del D.L. 189/2016 e che il comma 570 ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189;

i) che con nota prot. CGRTS-0003815-P-28/01/2026 il Commissario straordinario ha comunicato la volontà

di procedere all'estensione della durata della Convenzione fino al 31 dicembre 2026, confermando l'integrazione delle attività contemplate nella Convenzione come rinnovata nel 2025;

j) che con comunicazione prot. CGRTS-0006946-A-17/02/2026, FINTECNA ha trasmesso il Quadro economico previsionale della presente Convenzione per l'anno 2026;

k) che il Commissario con comunicazione CGRTS-0007852-P del 24 febbraio 2026 - allo scopo di garantire la continuità operativa della Struttura Commissariale ed evitare rallentamenti nella gestione delle attività connesse al processo di ricostruzione post sisma 2016 - ha chiesto a Fintecna una ulteriore prosecuzione, in regime di proroga fino al 31 marzo 2026, delle attività previste dalla Convenzione con originaria scadenza al 31 dicembre 2025 e già prorogate al 28 febbraio, al fine di disporre del tempo necessario al migliore perfezionamento della Convenzione per l'anno 2026;

l) che Fintecna con propria comunicazione del 25 febbraio 2026, prot. 1697, ha accettato di proseguire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2026;

m) che il Commissario straordinario e FINTECNA, alla luce di quanto precede, intendono ora addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di rinnovare la Convenzione a partire dal 1° aprile 2026 fino al 31 dicembre 2026;

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Conferma delle premesse e degli allegati

§1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

§1. La Convenzione di cui al punto d) delle Premesse del presente atto, avente ad oggetto l'individuazione – eventualmente anche tra soggetti collocati in quiescenza ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 36/2022 – del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettera c) del D.L. n. 189/2016, è rinnovata a partire dal 1° aprile 2026 e fino al 31 dicembre 2026, conformemente a quanto previsto dall'art 1, comma 4 della legge n. 189/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 570 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

§2. Il regime di proroga della Convenzione di cui ai punti, j) e k) delle premesse cesserà, pertanto, alla data del 31 marzo 2026 e le eventuali economie di spesa, che dovessero risultare in fase di rendicontazione relative al periodo fino al 31 marzo 2026, potranno essere rendicontate a valere sull'annualità in corso, senza maggiori oneri per il Commissario straordinario né per FINTECNA.

§3. Ai sensi del presente atto, viene indicato in 142 il numero massimo di unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, §1, lett. a) e b) della Convenzione, che potranno essere impiegate a seconda del rispettivo livello di professionalità acquisita ed essere inquadrare in diversi livelli retributivi, secondo quanto meglio specificato nel "Quadro economico previsionale 2026" allegato al presente accordo

(Allegato 1).

Art. 3 - Efficacia della Convenzione

§1. Il presente accordo sarà efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2026, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria commissariale così come da ultimo determinata dalla menzionata legge del 30 dicembre 2025, n. 199.

§2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

§3. FINTECNA si impegna a procedere allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime anche relativamente all'anno 2026.

Art. 4 – Corrispettivo

§1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, il Commissario straordinario riconosce a FINTECNA un corrispettivo determinato sulla base del menzionato "Quadro economico previsionale 2026", per un importo fino ad un massimo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, oltre IVA nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al §1 che precede comprende tutti i costi diretti sostenuti da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo della Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto-Legge, come disciplinato al comma 3 quinquies dell'art. 50 del Decreto-Legge medesimo.

Art. 5 - Sostituzione degli allegati della Convenzione

L'Allegato "Quadro economico previsionale 2025" della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato "Quadro economico previsionale 2026" (Allegato 1) al presente atto.

Allegati:

1. "Quadro economico previsionale 2026".

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di

Fintecna S.p.A.

Dott. Mario Valducci

Il Commissario straordinario del Governo

Sen. Avv. Guido Castelli

Allegato 1

Tipologia Costo	Importo stimato costo lordo medio annuo delle risorse di	FTE Previsti	Costo prev. 2026
Costi di Personale			
Responsabile di progetto (art. 4 Par. 3 Lett. a)	274.300,00 €	0,2	54.900,00 €
Struttura di coordinamento e controllo (art. 4 Par. 3 Lett. b)	122.700,00 €	5,8	711.700,00 €
Personale con profilo tecnico (art. 4 Par. 3 Lett. c)	42.500,00 €	80,0	3.400.000,00 €
Personale con profilo amministrativo (art. 4 Par. 3 Lett. d)	37.600,00 €	28,0	1.052.800,00 €
Personale con competenza specifica (art. 4 Par. 3 Lett. e)	70.300,00 €	12,0	843.600,00 €
Personale per gruppi di lavoro specialistici (art. 4 Par. 3 Lett. f)	62.400,00 €	16,0	998.400,00 €
TOTALE COSTI DI PERSONALE		142,00	7.061.400,00 €
Costi Accessori			
Costi di logistica	n/a	n/a	154.000,00 €
Altri costi vari	n/a	n/a	284.600,00 €
TOTALE COSTI ACCESSORI		0	438.600,00 €
TOTALE COSTI AL NETTO DELL'IVA		142,00	7.500.000,00 €